



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2023-2024

Comunicato Ufficiale N° 265 del 14/02/2024

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

INDICE

<u>Segreteria</u> Autorizzazione attività agonistica	Pag. 2
<u>Risultati gare del 10/11.02.2024</u> Eccellenza – Promozione – Juniores Regionale Under 19	Pag. 3/5
<u>Giustizia Sportiva</u> Eccellenza – Promozione – Juniores Regionale Under 19	Pag. 6/17

1. Segreteria

2. AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITA' AGONISTICA

Esaminata la documentazione inviata dalla sottoindicata Società, i seguenti calciatori sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 34 comma 3 delle N.O.I.F., a svolgere attività agonistica organizzata dalle Leghe:

ASD ALMAS ROMA

NICOLUCCI FRANCESCO PIO

nato a Roma

il 02.10.2008

POL. D. ISCHIA DI CASTRO

ROCCO LUCA

nato a Viterbo

il 31.05.2008

3. Risultati Gare del 10/11.02.2024

Eccellenza				
GIRONE: A				
DATA	GIORNATA			
11/02/24	7/R	ARANOVA	AUDACE 1919	2 - 1
		ASTREA	VILLALBA OCRES MOCA 1952	3 - 0
		CIVITAVECCHIA CALCIO 1920	AMATRICE RIETI SSDARL	1 - 5
		LUISS	CITIZEN ACADEMY	PR.RIC.
		FAUL CIMINI VITERBO S.R.L	AURELIA ANTICA AURELIO	3 - 0
		PESCATORI OSTIA	CAMPUS EUR 1960	0 - 2
		POMEZIA CALCIO 1957	SS ROMULEA	2 - 0
		VALMONTONE 1921	ACADEMY LADISPOLI SRL	3 - 1
		W3 MACCARESE	MONTEPACCATO S.R.L.	2 - 0
GIRONE: B				
DATA	GIORNATA			
11/02/24	7/R	ATLETICO PONTINIA	VICOVARO	N.D.I.C.
		CERTOSA A.R.L.	RACING ARDEA F.C. SRL	4 - 0
		CITTA DI ANAGNI CALCIO	GAETA	1 - 2
		CITTA DI FORMIA CALCIO	CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA	0 - 0
		LODIGIANI CALCIO 1972	VIS SEZZE	2 - 0
		NETTUNO	COLLEFERRO CALCIO	0 - 1
		PRO CALCIO TOR SAPIENZA	MONTE SAN BIAGIO	0 - 1
		ROCCASECCA T.SAN TOMMASO	FERENTINO CALCIO ARL	1 - 2
		TERRACINA 1925	UNIPOMEZIA 1938	1 - 1

Promozione				
GIRONE: A				
DATA	GIORNATA			
11/02/24	5/R	CANALE MONTERANO CALCIO	TOLFA CALCIO	0 - 3
		CASTEL S.ELIA L.GRAZIOSI	SANTA MARINELLA 1947	1 - 0
		CITTA DI CERVETERI	RONCIGLIONE UNITED A R.L.	2 - 0
		DUEPIGRECOROMA	FREGENE MACCARESE CALCIO	2 - 2
		OSTIANTICA CALCIO 1926	PARIOLI CALCIO	2 - 1
		PALOCCO	NUOVA PESCIA ROMANA 2004	1 - 0
		SORIANESE	URBETEVEVERE CALCIO	2 - 0
		TARQUINIA CALCIO	BORGO PALIDORO	2 - 1
GIRONE: B				
DATA	GIORNATA			
11/02/24	5/R	ATHLETIC SOCCER ACADEMY	VALLE DEL PESCHIERA	2 - 1
		CANTALICE	MONTEROTONDO 1935	1 - 4
		POGGIO MIRTETO CALCIO	SETTEVILLE CASEROSSE	3 - 2
		RIANO CALCIO	VITERBESE 1908 SRL	2 - 0
		SANPOLESE 1961	REAL SAN BASILIO 1960	3 - 2
		TOR LUPARA	ATLETICO LODIGIANI	2 - 2
		VIVACE GROTTAFERRATA 1922	FIANO ROMANO	0 - 1
		VJS VELLETRI	SETTEBAGNI CALCIO SALARIO	2 - 4

GIRONE: C			
DATA	GIORNATA		
11/02/24	5/R	EUR TORRINO	VILLA ADRIANA 3 - 2
		FUTBOL MONTESACRO	SPORTING ARICCIA 0 - 2
		GRIFONE GIALLOVERDE	FONTE MERAVIGLIOSA 1 - 0
		POLISPORTIVA DE ROSSI ARL	BELLEGRA 1962 0 - 0
		ROCCA PRIORA RDP CALCIO	FIUMICINO S.C. 1926 2 - 1
		SPES MUNDIAL F.C. ASD	SPQV VELLETRI CALCIO 2 - 1
		VIGOR PERCONTI	GRIFONE CALCIO 0 - 0
		ZENA MONTECELIO	R. MORANDI A.S.D. 1 - 1
GIRONE: D			
DATA	GIORNATA		
11/02/24	5/R	ATLETICO MORENA SSDARL	POL.CITTA DI PALIANO 2 - 4
		CASAL BARRIERA	ATLETICO TORRENOVA 1986 4 - 0
		CECCANO CALCIO 1920	ATLETICO LARIANO 2 - 3
		FALASCHELAVINIO	COLONNA 1 - 0
		SPORTING MONTESACRO	INDOMITA POMEZIA A.S.D. 3 - 2
		SPORTING SAN CESAREO	ATLETICO VESCOVIO RN 3 - 4
		VALLE MARTELLA CALCIO	POL. S.ANGELO ROMANO 1 - 3
		VIS SUBIACO	POLISPORTIVA TECCHIENA 1 - 1
GIRONE: E			
DATA	GIORNATA		
11/02/24	5/R	ANITRELLA	AC CASTRO DEI VOLSCI 1 - 0
		LATINA BORGHI RIUNITI	PRINCIPATO DI COLLI 5 - 0
		MANZI GIOVANNI ITRI F.C.	ARCE 1932 0 - 0
		PRIVERNO CALCIO	PONTINIA 2 - 1
		REAL CASSINO	NUOVO COS LATINA 3 - 0
		SPORT VIRTUS GUARCINO	CITTA DI LENOLA 3 - 0
		STERPARO	CITTA MONTE S.G. CAMPANO 0 - 0

JUNIORES UNDER 19 REGIONALE

GIRONE: A			
DATA	GIORNATA		
10/02/24	7/R	ATLETICO VESCOVIO RN	REAL TESTACCIO 2 - 0
		CIVITAVECCHIA CALCIO 1920	GRIFONE CALCIO 1 - 2
		FIUMICINO S.C. 1926	CAMPUS EUR 1960 3 - 1
		FONTE MERAVIGLIOSA	ATLETICO 2000 3 - 0
		MONTELLO CALCIO 3TABERNAE	TOR SAPIENZA S.R.L. 2 - 1
		NUOVA TOR TRE TESTE	VIGOR PERCONTI 0 - 2
		SS ROMULEA	ARANOVA 1 - 1
GIRONE: B			
DATA	GIORNATA		
10/02/24	7/R	ACADEMY LADISPOLI SRL	FIANO ROMANO 1 - 1
		AURELIA ANTICA AURELIO	PALOCCO 4 - 1
		OSTIANTICA CALCIO 1926	SAVIO S.R.L. 0 - 3
		PRO ROMA CALCIO A R.L.	SETTEBAGNI CALCIO SALARIO 4 - 1
		VIS SEZZE	ATLETICO TORRENOVA 1986 S.I.C.

GIRONE: C

DATA	GIORNATA			
10/02/24	7/R	ATLETICO MORENA SSDARL	UNIPOMEZIA 1938	0 - 2
		AUDACE 1919	OTTAVIA	0 - 2
		CITTA DI CIAMPINO	PRIVERNO CALCIO	2 - 0
		PRO CALCIO CECCHINA	CERTOSA A.R.L.	1 - 2
		RED TIGERS 1957	LODIGIANI CALCIO 1972	0 - 1
		SPQV VELLETRI CALCIO	VILLALBA OCRES MOCA 1952	0 - 3
		TOR DI QUINTO USD	COLLEFERRO CALCIO	2 - 2

GIUDICE SPORTIVO

Il Sostituto Giudice Sportivo, Alessandro Cavanna, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Cesare Corsetti nella seduta del 13.02.2024, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO Eccellenza

GARE DEL 11/ 2/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

ATLETICO PONTINIA - VICOVARO

Si dà atto che la gara in epigrafe non è stata disputata per impraticabilità del campo di gioco. Gli atti relativi vengono rimessi al Comitato Regionale Lazio per i conseguenti adempimenti di competenza, in ordine alla ripetizione della gara.

PREANNUNCIO DI RICORSO

LUISS S.S.D.A R.L. - CITIZEN ACADEMY

Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della Società A.S.D.CITIZEN ACADEMY ai sensi dell'art.67 del C.G.S. si riserva decisioni di merito. Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA E SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER UNA GARA:

Euro 800,00 CIVITAVECCHIA CALCIO 1920

Perchè propri sostenitori, nel corso della gara, a più riprese ed al termine della stessa, rivolgevano alla terna arbitrale espressioni gravemente ingiuriose, oltraggiose e minacciose. I medesimi, in più occasioni indirizzavano all'arbitro frasi volgari di stampo discriminatorio sessista. Nell'intervallo, persone non identificate, riconducibili alla società, indebitamente presenti nel recinto spogliatoi, rivolgevano insulti ad un assistente arbitrale. A termine della gara venivano chiamate le Forze dell'Ordine che provvedevano a scortare la terna arbitrale fuori dall'impianto sportivo. (R A, AA AA e CDC) (art. 28 c 1 e 4 CGS)

AMMENDA + DIFFIDA

Euro 1.000,00 AMATRICE RIETI SSDARL

Perchè propri sostenitori, in campo avverso, nel primo tempo intonavano cori ingiuriosi e di discriminazione sessista, per alcuni minuti, all'indirizzo dell'arbitro. (art. 28 c. 4 CGS) (R A AA e CDC)

Euro 1.000,00 ROCCASECCA T.SAN TOMMASO

Perchè propri sostenitori, nel corso della gara rivolgevano espressioni gravemente ingiuriose e minacciose nei confronti della terna arbitrale. Inoltre gli stessi intonavano cori di stampo discriminatorio sessista rivolti ad un assistente arbitrale. (art. 28 c. 4 CGS) (R AA AA) (Sanzione così determinata in funzione di precedenti specifici.)

AMMENDA

Euro 400,00 PESCATORI OSTIA

Perchè nell'intervallo persone non identificate riconducibili alla società, delle quali una qualificatasi quale Presidente, indebitamente presente nell'area degli spogliatoi, rivolgeva espressioni offensive e minacciose alla terna arbitrale. Inoltre la persona qualificatasi Presidente, avvicinava un assistente arbitrale urlando e portandosi petto a petto con lo stesso. (R A e AA)

Euro 100,00 FAUL CIMINI VITERBO S.R.L

Perchè propri sostenitori nel corso della gara ed in più occasioni accendevano fumogeni senza conseguenze. (R CDC)

Euro 100,00 NETTUNO

Perchè persone non identificate danneggiavano la porta dello spogliatoio arbitrale.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 23/ 2/2024

COCCIMIGLIO MARCELLO (CITIZEN ACADEMY)

Per proteste nei confronti dell'arbitro.

ALBANO PAOLO (PESCATORI OSTIA)

Per aver rivolto espressione offensiva ad un calciatore avversario.

MASSAGGIATORI

SQUALIFICA FINO AL 1/ 3/2024

SALUSTRI VITTORIO (LUISS S.S.D.A R.L.)

Per essere entrato indebitamente sul terreno di gioco ed aver rivolto gesti provocatori ai calciatori avversari.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

DI RENZO ANDREA (ASTREA)

Allontanato per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento disciplinare, rivolgeva all'arbitro espressione irrispettosa.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CASSIOLI CRISTIAN (NETTUNO)

Allontanato per aver rivolto espressioni offensive a tesserati avversari.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CASSIOLI CRISTIAN (NETTUNO)

PERNARELLA MAURO (TERRACINA 1925)

CALCIATORI ESPULSI**SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE**

CARONTI DANIELE (NETTUNO)

Espulso per aver rivolto all'arbitro espressione blasfema ed offensiva, alla notifica del provvedimento disciplinare, teneva comportamento irrispettoso nei confronti dello stesso. (art. 36 comma 1 lett. a) del CGS)

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

PETRINI ANDREA (CIVITAVECCHIA CALCIO 1920)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DI FEDERICO IVAN (CAMPUS EUR 1960)

GORI ALESSANDRO (CITTA DI ANAGNI CALCIO)

FATARELLA GIORDANO (CIVITAVECCHIA CALCIO 1920)

CALCIATORI NON ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

FISCALETTI STEFANO (AMATRICE RIETI SSDARL)
 GIRANELLI DAMIANO (AURELIA ANTICA AURELIO)
 CIUFERRI MASSIMO (CERTOSA A.R.L.)
 LA PIETRA SAMUELE (RACING ARDEA F.C. SRL)
 AZZAWI WILLIAM (SS ROMULEA)
 PIRO DANIELE (UNIPOMEZIA 1938)

SCIPIONI STEFANO (AMATRICE RIETI SSDARL)
 BUSSI CRISTIANO (CAMPUS EUR 1960)
 MENNA PASQUALE (CITTA DI FORMIA CALCIO)
 GROSSI CHRISTIAN (ROCCASECCA T.SAN TOMMASO)
 COSTA ALESSANDRO (SS ROMULEA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

CORSO VALERIO EUSTACC (AUDACE 1919)
 PALOMBI CRISTIANO (POMEZIA CALCIO 1957)

SARROCCO LORENZO (LUISS S.S.D.A R.L.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

D AGUANNO FEDERICO (ACADEMY LADISPOLI SRL)
 GALLO STEFANO (LODIGIANI CALCIO 1972)
 CAPOLEI AUGUSTO (NETTUNO)
 MIRABELLI ALESSANDRO (ROCCASECCA T.SAN TOMMASO)
 RAMCESKI ARMIN (UNIPOMEZIA 1938)

STAFFA MATTEO (AUDACE 1919)
 MILONE ALESSIO (MONTESPACCATO S.R.L.)
 D ANGELO LUIGI ALESSANDR (RACING ARDEA F.C. SRL)
 DE PETRIS RICCARDO (SS ROMULEA)

GARE DEL CAMPIONATO Promozione C11

GARE DEL 28/ 1/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

LATINA BORGHI RIUNITI - CITTA MONTE S.G. CAMPANO

Il Giudice Sportivo,

sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 245 del 31.01.2024; esaminato il ricorso fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio e nel rispetto delle norme federali, dalla società LATINA BORGHI RIUNITI, con il quale si deduce che la gara non avrebbe avuto regolare svolgimento in quanto al 40 del secondo tempo, nel corso della sostituzione, è subentrato sul terreno di gioco un calciatore con il n. 20 che non risultava presente nella distinta di gara ufficiale. Inoltre per quanto riguarda la disposizione relativa alla presenza in campo per tutta la durata della gara di almeno tre calciatori di lega, tale norma è venuta a mancare al 40 del II t., con l'ingresso in campo del sopracitato calciatore di cui non si conoscevano le generalità.

Per tale motivo la ricorrente chiede la vittoria.

Nelle memorie difensive inviate dalla Soc. CITTA DI MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO, questa riconosce che il calciatore AVERSA Felice, inserito in distinta con la maglia n. 19, prima di sostituire un proprio compagno di squadra, indossava erroneamente la maglia n. 20; il predetto calciatore è stato riconosciuto dalla terna arbitrale con la maglia n. 19. Per quanto riguarda il secondo punto del ricorso, la Società evidenzia che le sostituzioni effettuate nel corso del secondo tempo non hanno alterato la presenza in campo del numero di calciatori di lega come previsto dalla normativa vigente.

Il ricorso è infondato.

Infatti, esaminati gli atti ufficiali, come noto, fonte privilegiata di prova, si evince che il calciatore AVERSA Felice, inserito in distinta con la maglia n. 19, in effetti è entrato in campo al 40 del secondo tempo, con la maglia n. 20, in sostituzione del calciatore n.

3, FIORINI Matteo. Lo stesso Direttore di Gara, in fase di referto, citava l'episodio e riportava di essersi accorto del fatto al termine della gara e che, segnalato tale episodio al Dirigente Accompagnatore della Società Città di MONTE S.G. CAMPANO, Sig. TERRA Ernesto, questi provvedeva ad apportare la modifica del numero della maglia del calciatore sulla distinta di gara e la siglava. L'Arbitro provvedeva, altresì, a comunicare l'avvenuto anche al Dirigente Accompagnatore della Soc. LATINA BORGHI RIUNITI, Sig. ZANETTI Massimiliano, al quale chiedeva di restituirgli la lista della Società CITTA DI MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO per apportarvi la correzione. Il Sig. ZANETTI però non aderiva alla richiesta adducendo di non essere più in possesso della stessa e, successivamente, riceveva una nuova copia, da parte dell'Arbitro, con la correzione.

Sentito l'Arbitro, lo stesso, con supplemento di referto ha confermato che il calciatore entrato in campo al 40 del II tempo, con la maglia n. 20, era il Sig. AVERSA Felice, da lui riconosciuto regolarmente prima della gara, seppure con la maglia n. 19.

Per quanto attiene al secondo punto del ricorso presentato dalla Soc. LATINA BORGHI RIUNITI, in merito alla presenza in campo, o meno, di almeno 3 calciatori giovani di lega da parte della Soc. CITTA DI MONTE S. GIOVANNI CAMPANO, fino al termine della gara, come si evince dal referto dell'Arbitro e, considerato quanto dallo stesso ribadito, in sede di supplemento, la sostituzione effettuata al 40 del II t. è avvenuta nel rispetto di quanto indicato al punto 3.2, lettera b) Limiti di partecipazione di calciatori in relazione all'età, del C.U. n. 1 del 10/07/23.

PQM
DELIBERA

1. di respingere il ricorso proposto dalla società LATINA BORGHI RIUNITI;
2. di convalidare il risultato acquisito sul campo, conclusasi sul seguente punteggio: LATINA BORGHI RIUNITI - CITTA DI MONTE S.G.
CAMPANO 1- 4;
3. Il contributo va incamerato.

ATHLETIC SOCCER ACADEMY - ATLETICO LODIGIANI

Il Giudice Sportivo,

esaminato il ricorso proposto dalla società ATLETICO LODIGIANI, fatto pervenire nei modi e nei termini previsti dalle norme vigenti, avverso la sospensione della gara in epigrafe alla fine del I tempo, da parte dell'Arbitro, per incidenti. Si rileva che: "al momento dell'espulsione del n. 7 ospite, Ludovico MENESTO, a seguito delle numerose proteste, l'Assistente Arbitrale n. 2 percorreva in diagonale circa 80 mt e si frapponeva fra il Dirigente della Società, CORSI Luciano e l'Arbitro, che stavano discutendo ed invitava quest'ultimo ad allontanare il Dirigente. All'uscita dal recinto di gioco il predetto Assistente, vedendo il CORSI parlare con l'Arbitro e con l'altro Assistente, si avvicinava correndo e, dopo aver dato una lieve spallata al Dirigente gli profferiva una espressione minacciosa. A questo punto, il CORSI, in maniera sbagliata, provava più volte a raggiungere l'Assistente, venendo però trattenuto da giocatori e Dirigenti della Società Atletico Lodigiani".

La Società lamenta le eventuali modalità per le quali l'Assistente si era procurato il dolore dichiarato ed il successivo, ulteriore, comportamento "irrisorio e beffardo" tenuto nei confronti del capitano della stessa, alla riconsegna dei documenti.

Afferma, altresì, che "riportata la situazione generale alla calma, interloquendo con l'Arbitro, provavano a convincerlo a riprendere la gara, affermando che il Dirigente era stato ormai definitivamente allontanato. In questo contesto, mentre l'Assistente n. 2 sosteneva di non sentirsi in condizioni idonee, l'Arbitro affermava: "io prenderei tranquillamente ma non posso senza un Assistente e sono costretto a sospenderla".

Basandosi su quanto riferito dall'Arbitro, la Società ritiene che lo stesso "non abbia fatto tutto il necessario per poter proseguire la gara, ma abbia deciso di interromperla nonostante la volontà di entrambe le squadre di riprendere. Da Regolamento il Direttore di gara poteva proseguire rinunciando anche all'altro Assistente, dato che lui ha asserito più volte di essere tranquillo e poteva portare a termine la partita; a suo dire l'unico impedimento era l'Assistente che non lamentava alcun dolore ma affermava davanti ai capitani che psicologicamente non se la sentiva di riprendere il gioco".

Pertanto, chiede la ripetizione completa della stessa.

Esaminati gli atti ufficiali, come noto fonte privilegiata di prova, si rileva quanto segue: - Al 39 del I t. a seguito dell'espulsione per somma di ammonizioni di un calciatore della Soc. ATLETICO LODIGIANI, entrava sul terreno di gioco il Dirigente Accompagnatore della medesima Società, Sig. CORSI Luciano, che rivolgeva al Direttore di gara espressioni ingiuriose.

L'Arbitro non riusciva a notificare l'allontanamento al Dirigente, in quanto accerchiato e fatto indietreggiare di alcuni metri, da numerosi calciatori della Società che protestavano veementemente. Nel frangente l'Assistente Arbitrale n. 1 non poteva essere di supporto all'Arbitro, in quanto anch'essa era costretta a contrastare le vibranti proteste in atto da parte dei calciatori. Sopraggiungeva, pertanto, in aiuto del Direttore di gara, l'Assistente Arbitrale n. 2, che, attraversato di corsa il terreno di gioco, permetteva che venissero allontanati i calciatori e ribadiva al Collega di comminare il provvedimento disciplinare al Dirigente, che aveva offeso anche lui. Il Sig. CORSI usciva dal recinto di gara, persistendo nel suo comportamento e si posizionava vicino al cancello dello stesso. In questo contesto l'Arbitro non assumeva altri provvedimenti disciplinari poiché "riteneva il Sig. CORSI responsabile delle proteste attuate dalla panchina, oltre ad un

proprio stato confusionale come asserito in sede di supplemento” che non gli ha permesso di riconoscere i colpevoli di tali proteste”.

- la gara veniva ripresa ed al termine del recupero del I tempo, al 48, allorchè l'Arbitro e l'Assistente n. 2 si dirigevano all'uscita per raggiungere lo spogliatoio, il Sig. Corsi si avvicinava a quest'ultimo e, portatosi faccia a faccia, gli rivolgeva espressioni offensive e minacciose, mentre con il petto premeva sulla sua spalla, senza conseguenze. Veniva quindi trattenuto a fatica da più persone ed allontanato, ma riusciva a divincolarsi e cercava di raggiungere l'Assistente, il quale, unitamente all'Arbitro, percorreva velocemente il tragitto per arrivare allo spogliatoio. Mentre il Direttore di gara apriva la porta dello stesso, il Corsi, benchè ancora trattenuto, cercava di avvicinare l'Assistente, che, indietreggiando repentinamente, batteva con violenza la propria spalla contro la porta procurandosi forte dolore.

Riusciti ad entrare nello spogliatoio ed a chiuderlo a chiave, Arbitro ed Assistente n. 2 udivano colpi, insulti ed ancora minacce nei loro confronti.

Poco dopo sopraggiungeva anche l'Assistente n. 1 che era rimasta indietro, mentre ancora il Dirigente, da fuori urlava frasi minacciose ed ingiuriose.

- l'Assistente n. 2, si diceva traumatizzato dall'accaduto e dolorante alla spalla per il colpo contro la porta ed anche l'Arbitro e l'Assistente n. 1 risultavano provati dalla situazione creatasi. Dopo circa 20 la terna veniva raggiunta dall'Osservatore arbitrale, che si sincerava delle loro condizioni.

- a questo punto, l'Arbitro constatava che la situazione era rientrata nella normalità: Il Sig. CORSI era stato allontanato, i calciatori delle due squadre erano nei rispettivi spogliatoi. Si presentavano il capitano della Soc. ATLETICO LODIGIANI, Sig. STELLA Matteo, che in forma cordiale chiedeva se la gara sarebbe stata ripresa ed il Dirigente Accompagnatore della Soc. ATHLETIC SOCCER ACADEMY, Sig. PIERINI Stefano che chiedeva se doveva essere richiesto l'intervento della Forza Pubblica. L'Arbitro rispondeva che riteneva necessaria tal presenza. Successivamente, chiusa nuovamente la porta, visto il perdurare del dolore all'Assistente n. 2 e lo stato psicologico di tutti, il Direttore di gara decideva la definitiva sospensione della gara e, riaperta la porta, comunicava sia al Dirigente della Soc. ATHLETIC SOCCER ACADEMY, che al capitano della Soc. ATLETICO LODIGIANI, la decisione assunta. In questo frangente, il calciatore n 10 della Soc. ATLETICO LODIGIANI, Sig. DEMOFONTI Francesco, rivolgeva una espressione irrisoria e minacciosa all'Assistente n. 2.

- dopo circa ulteriori 20 giungevano al campo le Forze dell'Ordine, che scortavano fuori dell'impianto la terna arbitrale, mentre alcuni sostenitori della Soc. ATLETICO LODIGIANI, ancora presenti, rivolgevano alla stessa espressioni di scherno, senza ulteriori conseguenze.

- l'Assistente n. 2, DE MARCO Vincenzo, veniva quindi accompagnato dai Colleghi presso il Pronto Soccorso della Casa di Cura Città di Aprilia, dove gli veniva riscontrato trauma alla spalla sinistra, guaribile in 3 gg. clinici s.c.

Preliminarmente, in relazione alle eccezioni avanzata dalla Società ATLETICO LODIGIANI, questo Organo Giudicante non ritiene di prenderle in considerazione nel merito del “riferito atteggiamento ostile tenuto dall'Assistente DE MARCO Vincenzo”, sia in fase pre-gara, all'atto del riconoscimento delle persone da ammettere nel recinto di gara e della verifica dell'equipaggiamento dei calciatori (poichè esse attengono esclusivamente a decisioni dell'Arbitro, come disposto dall'art. 65, comma 1), lett. b del Codice di Giustizia Sportiva), sia per quanto alle frasi minacciose rivolte dal medesimo Assistente al Dirigente Sig. CORSI.

In merito altresì alla parte del ricorso inerente la richiesta della ripetizione della gara, si ritiene la stessa fondata.

Infatti, per quanto sopra esposto, pur considerato il comportamento aggressivo e deprecabile posto in essere dal signor CORSI Luciano, non concretizzatosi, comunque, in un contatto fisico, non trova giustificazione la decisione assunta di sospendere definitivamente la gara, in quanto l'Assistente non ha subito danni direttamente causati dal predetto Dirigente e l'Arbitro non ha messo in atto quanto previsto dalle norme vigenti (esonero dalle funzioni dell'Assistente Arbitrale n. 2 e sostituzione di entrambi gli Assistenti Ufficiali con tesserati delle Società). Come infatti lo stesso Direttore di gara ha ammesso nel referto che, fatto allontanare il Dirigente, la situazione era del tutto rientrata nella normalità e le squadre

attendevano la decisione sulla ripresa o meno. Per cui, ristabilitosi dalla tensione dovuta alla situazione creatasi, poteva dare seguito alla gara e portarla a termine.

PQM

In funzione a quanto sopra, questo Organo Giudicante, non rilevando situazioni di particolare pericolo per l'Arbitro, avvalendosi del dispositivo di cui all'art.10, comma 5 lett. c) del C.G.S.

DELIBERA

- 1) di accogliere il ricorso proposto dalla Società ATLETICO LODIGIANI
- 2) di annullare il provvedimento di sospensione della gara di cui in epigrafe adottato dall'Arbitro;
- 3) di ordinare la ripetizione della gara di cui in oggetto, dando mandato al Comitato Regionale Lazio per quanto di competenza;
- 4) Il contributo va restituito.

GARE DEL 11/ 2/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 400,00 VIS SUBIACO

Perchè al 33' del secondo tempo sostenitori della società venivano a contatto con la tifoseria avversaria, creando una zuffa che causava l'interruzione della gara per circa 5 minuti. Intervenevano i calciatori per ristabilire la normalità. Gli stessi, sostenitori inoltre rivolgevano espressioni offensive ed ingiuriose nei confronti di un assistente arbitrale che in due occasioni, veniva attinto da sputi al corpo. (R AA)

Euro 200,00 POGGIO MIRTETO CALCIO

Perchè propri sostenitori, al termine del primo tempo mentre rivolgevano espressioni offensive e minacciose alla terna arbitrale. I medesimi, a fine gara, lanciavano oggetti vari nei confronti di un calciatore avversario, che li aveva insultati, senza colpirlo. Dopo alcuni minuti veniva ristabilita la normalità. (R A e CDC)

Euro 200,00 POLISPORTIVA TECCHIENA

Perchè al 33' del secondo tempo propri sostenitori, in campo avverso, venivano a contatto con la tifoseria avversaria, creando una zuffa che causava l'interruzione della gara per circa 5 minuti. Intervenevano i calciatori per ristabilire la normalità (R A e AA AA)

Euro 200,00 R. MORANDI A.S.D.

Perchè propri sostenitori, in campo avverso, nel corso della gara rivolgevano alla terna arbitrale espressioni offensive e minacciose. Inoltre, al termine della gara, persona non identificata, riconducibile alla società, cercava di entrare nell'area degli spogliatoi rivolgendo ulteriori frasi ingiuriose e minacce ai calciatori avversari. (RA e AA)

Euro 100,00 CASTEL S.ELIA L.GRAZIOSI

Perchè propri sostenitori, nel corso della gara, rivolgevano espressioni offensive e minacciose alla terna arbitrale. (R AA)

Euro 100,00 EUR TORRINO

Perchè proprio sostenitore nel corso della gara rivolgeva espressioni offensive e minacce nei confronti di calciatori della squadra avversaria. Inoltre, nell'intervallo, persona riconducibile alla società, non autorizzata, sostava indebitamente nell'area degli spogliatoi.

Euro 100,00 PARIOLI CALCIO

Per aver causato ritardo all'inizio della gara.

Euro 100,00 VJS VELLETRI

Perchè nel corso della gara sostenitori della società rivolgevano espressioni offensive e minacciose ad un assistente arbitrale. (R AA)

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 12/ 4/2024

ROCCHI PAOLO (VIS SUBIACO)

Allontanato per aver rivolto espressioni offensive e blasfeme nei confronti della terna arbitrale. (R AA) (art. 36 comma 2 lett. a) del CGS)

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 1/ 3/2024

CARRUS DANIELE (FREGENE MACCARESE CALCIO)

Per comportamento irrispettoso nei confronti di un assistente arbitrale.

SCIUCCO LUCA (PRINCIPATO DI COLLI)

Allontanato nell'intervallo per essere entrato nello spogliatoio arbitrale ed assunto comportamento irrispettoso.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 23/ 2/2024

GUAZZOLI STEFANO (ROCCA PRIORA RDP CALCIO)

Per comportamento non regolamentare.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

SPERDUTI STEFANO (PRINCIPATO DI COLLI)

CORBO DANILO

(ZENA MONTECELIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GALUPPI LUCA (ARCE 1932)

LODI CHRISTIAN

(FIUMICINO S.C. 1926)

CALCIATORI ESPULSI**SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE**

MARCELLI SIMONE (POGGIO MIRTETO CALCIO)

Dopo aver subito un provvedimento di ammonizione rivolgeva all'arbitro espressioni offensive, che reiterava al termine della gara. (art. 36 c. 1 lett. a) CGS)

OLIVIERI GAETANO (TOR LUPARA)

Espulso dalla panchina per aver rivolto frase offensiva ad un tesserato avversario, si portava nell'area degli spogliatoi da dove rivolgeva all'arbitro ripetute espressioni ingiuriose. (art. 36 comma 1 lett. a) del CGS) (R A e AA)

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

PECCI ALESSANDRO (INDOMITA POMEZIA A.S.D.)

Espulso per atto di violenza nei confronti di un avversario alla notifica del provvedimento disciplinare protestava vivacemente con l'arbitro (R A e AA)

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

TRINCHI CRISTIANO (FIUMICINO S.C. 1926)

MANDATORI FRANCESCO (NUOVO COS LATINA)

MONACO DARIO (VIGOR PERCONTI)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CASCIANI NICOLA (CANTALICE)

DE SANTIS GIUSEPPE EMANUE (ROCCA PRIORA RDP CALCIO)

ANSELMI ANDREA (VITERBESE 1908 SRL)

ONORASCENZO RICCARDO (GRIFONE GIALLOVERDE)

NASCIMBEN FEDERICO (VALLE MARTELLA CALCIO)

BOLOGNA RICCARDO (VJS VELLETRI)

CALCIATORI NON ESPULSI**SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

NARGISO GALASSO RICCARDO (SETTEVILLE CASEROSSE)

Per aver rivolto espressioni offensive a sostenitori avversari, al termine della gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

SILVAGNI LORENZO (SPORTING ARICCIA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

POLIZZANO RICCARDO (ATLETICO LODIGIANI)

MATARAZZO LUCA (CASAL BARRIERA)

BELLINI FILIPPO (DUEPIGRECOROMA)

MARESCA ALESSANDRO (FONTE MERAVIGLIOSA)

SABATINI DAVIDE (GRIFONE GIALLOVERDE)

TOSI ANDREA (INDOMITA POMEZIA A.S.D.)

PALMIERI MATTIA (MONTEROTONDO 1935)

TRANQUILLI VALERIO (POL. S.ANGELO ROMANO)

BERTINI ANDREA (POLISPORTIVA DE ROSSI ARL)

MARI MANUEL (SETTEVILLE CASEROSSE)

BELLACIMA RAFFAELE (SORIANESE)

FINUCCI ALESSANDRO (VIGOR PERCONTI)

TETTI ALESSANDRO (VJS VELLETRI)

SANTARELLI CRISTIANO (CANTALICE)

ROSCIOLI ALBERTO (CITTA DI CERVETERI)

FUSCO LEONARDO (FALASCHELAVINIO)

ZAMBRINI MARCO AURELIO (GRIFONE CALCIO)

MORELLI ALESSIO (INDOMITA POMEZIA A.S.D.)

MANCINI GENESIO (MANZI GIOVANNI ITRI F.C.)

COLAMEDICI LUDOVICO (POGGIO MIRTETO CALCIO)

FERNAN

MARTINOLI LEONARDO (POL.CITTA DI PALIANO)

CECCARELLI ANDREA (R. MORANDI A.S.D.)

NARGISO GALASSO RICCARDO (SETTEVILLE CASEROSSE)

AGUZZI MATTIA (VALLE DEL PESCHIERA)

LUCIANI LORENZO (VIVACE GROTTAFERRATA 1922)

VIVIRITO MATTEO (ZENA MONTECELIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

OLUFEMI LELIS	(ATLETICO TORRENOVA 1986)	GALLUZZO FEDERICO	(BORGO PALIDORO)
LOSCALZO RICCARDO	(GRIFONE GIALLOVERDE)	GALLO ANDREA	(INDOMITA POMEZIA A.S.D.)
BELVISO GIANLUCA	(R. MORANDI A.S.D.)	PIRONE MIRCO	(SPORT VIRTUS GUARCINO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MARGAGNONI MATTEO	(AC CASTRO DEI VOLSCI)	SANGERMANO DANIEL	(AC CASTRO DEI VOLSCI)
AVOLIO GIANLUCA	(ATLETICO VESCOVIO RN)	PIROUX FRANCESCO	(ATLETICO VESCOVIO RN)
PIZZUTI MARCO	(BELLEGRA 1962)	SCHETTINO PIETRO	(CITTA MONTE S.G. CAMPANO)
GINGILLO IVANO	(EUR TORRINO)	NASTI FEDERICO	(FIANO ROMANO)
DE NICOLO VINCENZO	(FIUMICINO S.C. 1926)	DE SANTIS VALERIO	(FUTBOL MONTESACRO)
POLITI DAVIDE	(GRIFONE GIALLOVERDE)	MANDATORI FRANCESCO	(NUOVO COS LATINA)
SCIBILIA DANILO	(OSTIANTICA CALCIO 1926)	ALTOBELLI GREGORIO	(PONTINIA)
RIETI FRANCESCO	(PRIVERNO CALCIO)	MENICHELLI LEONARDO	(ROCCA PRIORA RDP CALCIO)
MAISANO GIULIO	(SPORTING SAN CESAREO)	MARZOLI ALESSANDRO	(TARQUINIA CALCIO)
CAPANNA FEDERICO	(URBETEVEVERE CALCIO)	OPREA IULIAN ALEXANDR	(VALLE MARTELLA CALCIO)
RAZZINI EMANUELE	(VALLE MARTELLA CALCIO)	VALENTINI ALESSANDRO	(VIS SUBIACO)
DI MAIO LORENZO	(VJS VELLETRI)	PERRONE FLAVIO	(ZENA MONTECELIO)

CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALE

GARE DEL 10/ 2/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

VIS SEZZE - ATLETICO TORRENOVA 1986

Si dà atto che la gara in epigrafe è stata sospesa al 12' del primo tempo per impraticabilità del campo di gioco sul seguente punteggio: VIS SEZZE - ATLETICO TORRENOVA 1986 0 - 0. Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari di espulsione assunti a carico di tesserati per quanto in atti. Le ammonizioni singole assunte a carico di tesserati verranno prese in esame dagli organi disciplinari al termine della prosecuzione della gara. Gli atti relativi vengono rimessi al Comitato Regionale Lazio per i conseguenti adempimenti di competenza, disponendo la prosecuzione della gara, ai sensi dell'art. 33 del Regolamento LND.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 100,00 CIVITAVECCHIA CALCIO 1920

Perchè propri sostenitori nel corso del primo tempo ed a fine gara rivolgevano offese e minacce all'arbitro.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 1/ 3/2024

SPERA VALERIO (CIVITAVECCHIA CALCIO 1920)

Perchè rivolgeva espressioni irrispettose all'arbitro.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 23/ 2/2024

ZACCHEI ALFREDO (CIVITAVECCHIA CALCIO 1920)

Per somma di ammonizioni.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

VALENTI NICHOLAS (ATLETICO MORENA SSDARL)
DORNEA DANIELE (UNIPOMEZIA 1938)

LA ROSA TOMMASO (CIVITAVECCHIA CALCIO 1920)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ORLANDI LUCA (FONTE MERAVIGLIOSA)
BANDINELLI TOMMASO (PRO ROMA CALCIO A R.L.)

ROMANO SIMONE (OSTIANTICA CALCIO 1926)
DE LUCA DANIELE (SS ROMULEA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MALSERVIGI LEONARDO	(ACADEMY LADISPOLI SRL)	DI CESARE VALERIO	(ATLETICO VESCOVIO RN)
TOMASSACCI LUCA	(ATLETICO VESCOVIO RN)	RUBINO SIMONE	(FIUMICINO S.C. 1926)
CIARALLI MATTIA	(GRIFONE CALCIO)	MAMMONE EMANUELE	(RED TIGERS 1957)
NUVOLI FABIO	(SAVIO S.R.L.)	ARDEL VALERIO	(VIGOR PERCONTI)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

STANOJEVIC KRISTIAN	(ARANOVA)	DENIGRIS FILIPPO	(CAMPUS EUR 1960)
ORRU ROBERTO	(CAMPUS EUR 1960)	PAGGETTI MARCO	(FIANO ROMANO)
TASSETTI DANIELE	(PALOCCO)	TONISSI EMANUEL	(UNIPOMEZIA 1938)

IL SOSTITUTO GIUDICE SPORTIVO
(Alessandro Cavanna)

4. ALLEGATI

Si allega al presente Comunicato Ufficiale costituendone parte integrante:

- Convocazione n. 9 Rappresentativa Juniores
- Convocazione n. 3 Rappresentativa Equality
- C.U. n. 278 della LND – sinistri polizza infortuni/sinistri polizza rct

Le ammende comminate con il presente Comunicato Ufficiale devono essere versate al Comitato Regionale Lazio entro e non oltre 14 giorni dalla data di pubblicazione del presente Comunicato

Publicato in Roma il 14 febbraio 2024

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli